Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 03.11.2017, N. 39 E S.M.I.

Il Comune di Eraclea indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel territorio comunale nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale. n. 39/2017 e s.m.i.
Il Comune di Eraclea provvede alla pubblicazione del presente Bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

1-Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (Art. 25 L.R. 39/2017)

1-La partecipazione al Bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale, ovvero in un solo Comune nella Regione Veneto a:

a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del Decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 , comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2-I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso *(modifica a seguito della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale e dalla Legge Regionale n. 18 del 15.09.2026);*
b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati sul territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20

maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

E' sempre ammessa la facoltà delle Amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari";*(integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE - ERP del valore non superiore ad Euro 22.990,00 (aggiornato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 11917 del 16.03.2026);

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di Edilizia Resistenziale Pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso; *(modificato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

fbis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato; *(integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

fter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza titolo; *(integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

fquater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; *(integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

fquiquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo , nonché alle condizioni di cui all'art. 28; *(integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

fsexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a) e b); *(integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

fsepties) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga; *(integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026)*

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettera b), c),d),f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e deve permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

2-Nucleo familiare (art. 26 L.R. n. 39/2017)
1-Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.
2- Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3- Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente, e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando. *(integrato dalla L.R. n.18 del 15.09.2026)*

3-ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/2017)
La situazione del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. n. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018 e dalle successive specifiche di cui alla DGR n. 272 del 08.03.2019 e successivo Regolamento di modifica n. 4 del 19.12.2019.
Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre al presente bando, in sede di domanda, verranno tolti i componenti che non intendono partecipare al bando e verrà automaticamente calcolato dalla Piattaforma regionale un ISEE ESTRATTO. Partendo dal valore ISEE del Nucleo Familiare estratto si procede a calcolare l'ISEE-ERP , utilizzando la procedura di cui sopra.

4-Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di ERP n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del regolamento Europeo GDPR, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive o soggettive:

5-Condizioni soggettive:

a) Situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:	
Indicatore ISEE-ERP da 0,00 a 2.000,00	Punti 5
Indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	Punti da 5 a 1

b) Presenza di persone anziane d'età	
compresa tra i 65 e 75 anni	Punti da 1 a 3

oltre i 75 anni	Punti 3

c) <u>Presenza di persone con disabilità</u>	
1- Presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi	Punti 3
2- Presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 *Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.*	Punti 5

d) <u>Genitore solo con figli a carico</u> **1-per figli minorenni**	
da 1 a 3 figli minorenni	Punti da 2 a 5
oltre i 3 figli minorenni	Punti 5
2-per figli maggiorenni	
da 1 a 3 figli maggiorenni	Punti da 1 a 3
oltre i 3 figli maggiorenni	Punti 3

e) <u>Nucleo familiare di nuova formazione</u> costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla Legge 20 Maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del Bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	
1-senza figli	Punti 3
2-con figli minori di età inferiore a quattro anni	Punti 7
3-con figli minori di età superiore a quattro anni	Punti 5

f) <u>Residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto</u> solamente se associato alla presenza di almeno un'altra, e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del R.R. n. 4/2018 *(così modificato dal R.R. n. 1 del 28.04.2026 in esecuzione della sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026 della Corte d'Appello di Venezia)*	
da 10 a trent'anni	Punti da 0,3 a 1
oltre i trent'anni	Punti 1

g) <u>Emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza</u>	Punti 2

h) <u>Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi 10 anni</u>	Punti da 1 a 5

6-Condizioni oggettive:

a) Condizioni abitative improprie dovute a:	
1.Dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'Ente che ha assegnato la dimora	Punti 10
2.Coabitazione con altro o piu' nuclei familiari	Punti 1
3.Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	Punti 2
4.Sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	Punti da 2 a 4
5.Alloggio antigienico*	Punti 2

b) Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve cause per morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio debitamente documentate	Punti 12

c) Mancanza di alloggio da almeno un anno	Punti 14

7-Ulteriori condizioni stabilite con Deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 20.10.2026 con riferimento a particolari situazioni presenti sul proprio territorio comunale per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8 come previsto dall'art. 8, comma 4, del Regolamento regionale 4/2018:

a) Nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto ultrasettantenne o da due anziani di cui almeno uno ultrasettantenne.	Punti 5
b) Nucleo familiare con presenza di minori in carico al servizio sociale comunale da almeno 6 mesi per il quale è già stato avviato un percorso di attivazione e inclusione sociale per il quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di recupero sociale:	
1) monogenitoriale	Punti 5
2) con entrambi i genitori	Punti 4
c) Anzianità di residenza nel Comune di Eraclea ininterotta alla data di scadenza del bando:	
1. Superiore a 20 anni	Punti 1

2. Da 10 anni e 1 giorno a 20 anni	Punti 0,60
3. Da 5 anni e 1 giorno a 10 anni	Punti 0,30
I punteggi di anzianità di residenza anagrafica a Eraclea sono cumulabili con i punteggi dei punti a e b.	

8-Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali (art. 30 della L.R. n. 39/2017)
Con Delibera di Giunta comunale n. 139 del 20.10.2026 sono state stabilite le percentuali di alloggi da destinare annualmente alle riserve previste dall'art. 30 della L.R. 39/2017, come di seguito specificato:

a. - 6% a favore di coloro che hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
b. - 6% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno ;
c. - 6% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

9-Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa (art. 44 della L.R. n. 39/2017)
Con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 20.10.2026 è stata stabilita la riserva prevista dall'art. 44 della L.R. n. 39/2017, nella misura del 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

10-Termine per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente **dal giorno 02.11.2026 al giorno 11.12.2026 alle ore 13,00.**

11-Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione:
La domanda redatta su apposito modello viene presentata con la seguente modalità:
1-ON-LINE sul portale della Regione Veneto https://erp.regione.veneto.it **tramite autenticazione SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) o CIE.**

2-CONCORDARE UN APPUNTAMENTO con l'Ufficio Casa del Comune di Eraclea – al numero 0421-234191 dal LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 9,00 ALLE 12,00 per avere un'appuntamento con l'ufficio per un aiuto nella compilazione della domanda.

3-CONSEGNA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI ERACLEA - dal LUNEDI AL VENERDI' DALLE 8,30 ALLE 12,30 E IL GIOVEDI' DALLE 16,00 ALLE 17,30.
Per qualsiasi informazione rivolgersi All'Ufficio Casa al numero 0421-234191 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e il Giovedì dalle 16,00 alle 17,30.

Il richiedente al momento della compilazione della domanda deve essere munito di **MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00** e deve essere in possesso della seguente documentazione:

1-**Documento d'identità** in corso di validità del richiedente e di **tutti** i componenti il nucleo familiare;
2-**ISEE ordinario o corrente in corso di validità**;
3-**Titolo di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare** (se provenienti da Paesi extra Unione Europea);
4-Per i titolari di **permesso di soggiorno biennale**, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per il lavoratore autonomo, attestazione possesso di partita IVA attiva;
5-**Autodichiarazione storica di residenza in Veneto e/o di attività lavorativa in Veneto** completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
6-**Delega** al caricamento dei dati in piattaforma regionale;
7-Per i **proprietari di immobili**:

- in **caso di inagibilità** presentare provvedimento comunale
- in **caso di inadeguatezza della superficie** sarà necessario presentare la planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018
- se l'**alloggio di proprietà è assegnato al coniuge** occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione
- in caso di immobile **pignorato o all'asta** presentare la documentazione che attesta che l'immobile non è piu' nella disponibilità del richiedente.

La domanda, qualora presentata presso l'Ufficio Casa, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.
Per i cittadini che utilizzano la procedura ON-LINE sopra descritta, verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo siano assolti. Verrà inoltre chiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare suddetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 della Legge regionale 3 Novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della Legge regionale 3 Novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con Attestazione ISEE in corso di validità, secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione necessaria per attestare condizioni OGGETTIVE e SOGGETTIVE ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

-documentazione attestante le condizioni di **antigienicità, sovraffollamento** dell'alloggio occupato o la **presenza di barriere architettoniche** in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*)
-documentazione attestante il **matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio** per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 Maggio 2016, n. 76;
-documentazione attestante la **presenza di portatori di handicap o invalidi** nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti; (*)
-autocertificazione attestante la **condizione di emigrato** che dichiara di rientrare in Italia per stabilire la residenza;

-**provvedimento esecutivo di rilascio alloggio**, non intimato per inadempienza contrattuale; (*)
-documentazione attestante la **morosità incolpevole** causata da riduzione del reddito;
-**verbale di conciliazione giudiziaria** per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento dei figli; (*)
-**ordinanza di sgombero**; (*)
-per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di **mancanza di abitazione da almeno un anno**; (*)
-**dichiarazione di dimora procurata a titolo precario** prodotta dall'Ente che fornisce l'alloggio;(*)
- **attestazione** rilasciata dal Comune di Eraclea attestante la condizione di nucleo familiare monogenitoriale o con entrambi i genitori con presenza di minori in carico al servizio sociale comunale da almeno 6 mesi per il quale è già stato avviato un percorso di attivazione e inclusione sociale per il quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di recupero sociale (*)

I documenti contrassegnati con asterisco (*) **NON POSSONO** essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. **TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE**, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

Per le dichiarazioni di alloggio sovraffollato, antigienico, con presenza di barriere architettoniche, gli interessati potranno presentare istanza di sopralluogo all'Azienda ULSS – Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il rilascio della certificazione.

12-Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria (art. 9 R.R. n. 4/2018)

Il Comune che ha indetto il Bando, o l'Ater, qualora delegata procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro 120 giorni dalla scadenza del bando. Detto termine puo' essere prorogato di sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300 (art. 9, comma 1 e 2 del Regolamento regionale n. 4/2018).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con piu' bassa situazione economica: in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di presentazione anteriore.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'art. 7, comma 1, lett. C), del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 Luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della Legge regionale 3 Novembre 2017, n. 39, presso l'Ater.

La Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della Legge regionale 3 Novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'Ater, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

13-Modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 R.R. n. 4/2018)
L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge Regionale 3 Novembre 2017, n. 39 e s.m.i..
L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'art. 24, commi 6 e 7, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	95,00	3
6 o piu'	Oltre 95,00		4 o piu'

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);
b) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppia conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq. 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq. 65 utili;
c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq. 65 utili ed inferiore a mq. 80, oppure cinque o piu' persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione piu' alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.
Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di persone con disabilità gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purchè la deroga consenta, a giudizio dell'Ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

14-Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 R.R. n. 4/2018)
Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero degli alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'Ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

15-Modalità per la determinazione dei canoni di locazione (art. 7 R.R. n. 4/2018)

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale 4/2018 e s.m.i.

16-Durata del contratto di locazione (art. 34 L.R. n 39/2017)
Il contratto di locazione ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo secondo le condizioni previste all'art. 34 della L.R. 39/2017 e s.m.i.

17-Pubblicità del Bando (art. 3 R.R. n. 4/2018)
Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicità.

18-Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando
I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati per finalità inerenti il procedimento di assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al presente Bando. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dare corso alla domanda. Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Comune di Eraclea con sede in Piazza Garibaldi, 54 – 30020 Eraclea – PEC protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it.

Il Comune di Eraclea informa i partecipanti al Bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamenti UE 2016/679.

19-Informazioni
Per informazioni e per scaricare la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di bando consultare il sito www.comune.eraclea.ve.it
Per qualsiasi informazione contattare l'ufficio Casa del Comune di Eraclea, Responsabile dell'Istruttoria Pulliero Vanessa – Tel. 0421/234191 – Email ufficiocasa@comune.eraclea.ve.it
Eraclea, 27.10.2026

La responsabile Area del Cittadino
Dott.ssa Silvia Ghezzo